



## L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

2 settembre 2020

Il Parlamento italiano ha proceduto all'elezione dei nuovi componenti dell'Autorità italiana di garanzia del settore delle comunicazioni (AGCOM), i cui componenti erano scaduti ed i cui poteri erano stati poi prorogati in relazione all'emergenza Covid-19.

### Interveni recenti

Il **14 luglio 2020** la **Camera** ha proceduto alla votazione per **l'elezione** dei due **nuovi componenti dell'AGCOM**. Sono risultati eletti Antonello Giacomelli ed Enrico Mandelli. Analogamente il **Senato** ha proceduto all'elezione di due componenti dell'Autorità: sono state elette Laura Aria ed Elisa Giomi.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, il **25 agosto 2020**, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 249/199, e dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 481/1995, la richiesta di parere parlamentare sulla **proposta di nomina** del dottor Giacomo Lasorella a **Presidente dell'AGCOM**.

Il decreto legge n. 104 del 2019 aveva disposto la **proroga delle funzioni del Presidente e dei componenti dell'AGCOM**, limitatamente all'ordinaria amministrazione ed agli atti urgenti, al 31 dicembre 2019, termine successivamente differito al 31 marzo 2020 dal decreto-legge n. 162 del 2019. Con il **DL n. 18 del 2020** il termine è stato ulteriormente differito **fino a non oltre 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19** e sono state soppresse le limitazioni all'ordinaria amministrazione, pertanto l'Autorità opera **nella pienezza delle sue funzioni**.

### L'istituzione dell'AGCOM

L'autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è stata **istituita dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249**, quale autorità che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Le fonti normative riguardanti l'istituzione e le competenze attribuite all'Autorità sono le seguenti:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 1);
- l'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 23, comma 1 del decreto legge n. 201 del 2011, conv. dalla legge 214 del 2011;
- gli artt. 7 e 8 del decreto legislativo n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche).

Per quanto riguarda la **struttura**, gli **organi dell'Autorità** sono:

- il Presidente;
- la Commissione per le infrastrutture e le reti;
- la Commissione per i servizi e i prodotti;
- il Consiglio (costituito dal Presidente e da tutti i commissari).

Ciascuna Commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari.

### La nomina dei componenti e del Presidente dell'AGCOM

**Il totale dei componenti dell'AGCOM è di quattro commissari, più il Presidente.**

La composizione dell'AGCOM è quella derivante dall'applicazione delle norme della legge istitutiva n. 249 del 1997 e dalla legge n. 481 del 1995, successivamente modificate dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), che nel più ampio contesto di misure di contenimento della spesa pubblica ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da otto a quattro, a cui si aggiunge il Presidente.

Il **DL n. 104 del 2019** (articolo 7, comma 1) ha disposto la **proroga delle funzioni**, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il **Presidente** e i **componenti** del Consiglio dell'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** fino all'insediamento del nuovo Consiglio, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. Tale termine è stato poi prorogato al 31 marzo 2020 (D.L. n. 162 del 2019) e successivamente, dall'art. 117 del **DL n. 18 del 2020**, a **non oltre 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19**, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (quindi fino al 31 luglio 2020). Con l'art. 117 è stato inoltre eliminato il limite ai soli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, pertanto i componenti dell'Autorità operano nella **pienezza dei poteri**.

### **La nomina dei componenti**

(art. 1, comma 3 legge n. 249/1997 e art. 2, comma 8, legge n. 481/1995 )

**I quattro commissari**, scelti fra persone dotate di **alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore**, sono **eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati** e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Il **Senato della Repubblica** e la **Camera dei deputati** eleggono **due commissari ciascuno** e ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando pertanto un solo nominativo per il Consiglio.

Le Assemblee di Camera dei deputati e Senato della Repubblica procedono pertanto ciascuna all'elezione di due commissari con voto limitato. La votazione ha luogo **a scrutinio segreto e per schede**.

I componenti dell'Autorità durano **in carica sette anni e non possono essere riconfermati**, a meno che non siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di commissari che non abbiano portato a termine il mandato.

**I componenti dell'Autorità dal 2012** erano stati **nominati per sette anni con D.P.R. 11 luglio 2012**, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2012 e sono **scaduti il 25 luglio 2019**, data di scadenza dei sette anni dalla data di insediamento del collegio, avvenuta il 25 luglio 2012

In base all'art. 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, infatti, ai componenti dell'AGCOM si applicano le disposizioni per le altre Autorità di pubblica utilità, di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in ordine alla durata settennale del mandato.

I sette anni sono calcolati a decorrere dalla data di insediamento del collegio. In tal senso il Consiglio di Stato, in un parere del 19/4/2012 (sezione Prima, n. 03608/2012), avente ad oggetto l'ammissibilità dell'istituto della *prorogatio* al collegio del Garante della privacy, calcola i sette anni della durata del mandato dei componenti del collegio dalla data di insediamento dello stesso.

La **Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica** avevano proceduto alla elezione a scrutinio segreto dei **componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** nelle sedute del **6 giugno 2012**. I componenti dell'Autorità nominata in precedenza, nel 2005, erano scaduti il 15 maggio 2012 (cfr. Parere del Consiglio di Stato n. 03676/2012 del 9 maggio 2012 sull'applicabilità della *propogatio* agli organi collegiali dell'AGCOM).

**I componenti dell'AGCOM eletti il 6 giugno 2012** dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica sono stati: Maurizio Dècina (eletto dalla Camera dei deputati con 163 voti); Antonio Martusciello (eletto dalla Camera dei deputati con 148 voti); Antonio Preto (eletto dal Senato della Repubblica con 94 voti); Francesco Posteraro (eletto dal Senato della Repubblica con 91 voti).

In caso di **morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario**, la Camera competente procede alla sua **sostituzione** procedendo all'elezione di un nuovo **commissario**, che resta **in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità**.

Tale procedura è stata attivata sia per la sostituzione del deceduto commissario Antonio Preto, per il quale l'Assemblea del Senato della Repubblica, in data 1° febbraio 2017, ha proceduto alla elezione del prof. Mario Morcellini, nominato con DPR 6 marzo 2017, nonché per la sostituzione da parte dell'assemblea della Camera dei Deputati, in seguito a dimissioni, del commissario dell'Autorità Maurizio Dècina, nel settembre 2013.

Nell'occasione della sostituzione di tale commissario a seguito di dimissioni, è stata attivata dalla Camera dei deputati una **particolare procedura on line per ricevere le candidature** che è stata definita dalla **Conferenza dei**

**capigruppo** della Camera nella riunione del 22 ottobre 2013 e resa nota dalla Presidenza della Camera con **comunicato stampa** pubblicato sul sito internet della Camera.

La Conferenza ha convenuto che i gruppi parlamentari, i singoli deputati e i soggetti interessati potessero far pervenire alla Presidenza i *curricula* dei candidati che intendessero proporre o proporsi per tale carica.

I *curricula* pervenuti sono stati quindi portati a conoscenza di tutti i deputati e dei gruppi attraverso la loro pubblicazione nel Portale Intranet della Camera dei deputati, secondo l'ordine di ricezione.

La votazione per l'elezione del nuovo componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è quindi avvenuta il 14 novembre 2013: l'Assemblea della Camera ha eletto con 297 voti il **prof. Antonio Nicita**, che è stato nominato con DPR 26 novembre 2013, fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità.

**I commissari dell'AGCOM**, dopo le sostituzioni avvenute, e fino all'insediamento del nuovo Consiglio a seguito alle nuove elezioni del 14 luglio 2020, erano i seguenti:

- Antonio Martusciello e Francesco Posteraro (Commissione per i servizi e i prodotti);
- Antonio Nicita e Mario Morcellini (Commissione per le infrastrutture e reti).

### **La nomina del Presidente**

*(art. 1, comma 3, legge n. 249/1997 e art. 2, comma 7 della legge n. 481 del 1995)*

Il **Presidente** dell'Autorità è **nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri**, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo economico (ex Ministro delle comunicazioni).

Il Presidente del Consiglio procede pertanto alla **designazione** del nominativo del **presidente** e tale designazione deve essere **previamente** sottoposta al **parere delle commissioni parlamentari competenti**, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 481 del 1995, che disciplina le altre autorità di pubblica utilità. In base a tale rinvio, le Commissioni parlamentari si esprimono a **maggioranza dei due terzi** dei componenti ed il **parere è da ritenersi necessario e vincolante**, in quanto la norma dispone espressamente che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari.

La norma richiamata prevede anche che le Commissioni parlamentari competenti possano procedere all'audizione delle persone designate.

Il **25 agosto 2020**, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 249/199, e dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 481/1995, è stata trasmessa al Parlamento la richiesta di parere sulla **proposta di nomina** del dottor Giacomo Lasorella a **Presidente dell'AGCOM**.

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro per lo Sviluppo economico, aveva designato, in data 8 giugno 2012, il Prof. Angelo Marcello Cardani, che è stato quindi nominato Presidente con D.P.R. 11 luglio 2012, per la durata di sette anni, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Il mandato del Presidente era in scadenza il 25 luglio 2019, analogamente a quanto previsto per i componenti. Si ricorda infatti che la richiamata disposizione prevede espressamente che le designazioni effettuate dal Governo nelle Autorità per i servizi di pubblica utilità siano previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole, che è espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il precedente Presidente dell'Autorità, Corrado Calabrò, fu nominato il 9 maggio 2005 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro delle Comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di organizzazione dell'AGCOM, il **Presidente rappresenta l'Autorità**. Convoca le riunioni degli Organi collegiali, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni. Cura inoltre i rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le organizzazioni internazionali e con le pubbliche amministrazioni nazionali.

### **Limitazioni all'esercizio di altre attività**

*(art. 2, commi 8, 9 e 11, legge n. 481/1995)*

**A pena di decadenza, i componenti dell'AGCOM non possono esercitare**, direttamente o indirettamente, **alcuna attività professionale o di consulenza**, essere **amministratori o dipendenti** di soggetti pubblici o privati **né ricoprire altri uffici pubblici** di qualsiasi natura, ivi **compresi gli incarichi**

**elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità.**

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore delle comunicazioni.

I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

## **Le competenze dell'AGCOM**

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni opera in piena **autonomia** e con **indipendenza** di giudizio e di valutazione ([art. 1, legge n. 249/1997](#)).

Le **competenze dell'AGCOM** dettagliatamente definite nell'art. 1, comma 6, della legge n. 249/1997, sono distinte tra le due commissioni che compongono il Consiglio e sono di seguito sintetizzate.

La **commissione per le infrastrutture e le reti** esercita le seguenti funzioni:

- esprime **parere** al MISE sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze (**PNRF**) ed **elabora ed approva i piani di assegnazione delle frequenze**, con esclusione di quelle riservate alla difesa;
- **definisce le misure di sicurezza delle comunicazioni** e nel rispetto della normativa comunitaria determina gli standard per i decodificatori;
- cura la **tenuta del registro degli operatori di comunicazione (ROC)** al quale si devono iscrivere i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, le imprese editrici e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale; (Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è stato approvato con Delibera 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS);
- **definisce criteri obiettivi e trasparenti**, anche con riferimento alle **tariffe massime**, per **l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione** secondo criteri di non discriminazione;
- regola le **relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni** e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i **diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture** ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
- riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione;
- **individua l'ambito** degli eventuali obblighi di **servizio universale** e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;
- promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi e determina i criteri di definizione dei **piani di numerazione nazionale delle reti** e dei servizi di telecomunicazione;
- dirime le **controversie** in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione e interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
- **vigila sui tetti di radiofrequenze** compatibili con la salute umana, fissati dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della sanità e con il MISE tenendo conto anche delle norme comunitarie e verifica che non vengano superati.

La **commissione per i servizi e i prodotti**:

- **vigila sulla conformità alla legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore** destinatario di concessione ovvero di autorizzazione;
- emana **direttive sui livelli generali di qualità dei servizi** e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
- **vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma** diffusa, fatte salve le competenze attribuite a diverse autorità e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
- tutela il **diritto d'autore nel settore informatico ed audiovisivo** ed assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera;
- verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di **tutela dei minori** e sul rispetto della **tutela delle minoranze linguistiche** riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa, nonché delle delle norme in materia di **diritto di rettifica**;
- garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'**informazione politica** nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di **parità di accesso** nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
- propone al MISE lo **schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo**, su cui la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio, e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche, nonché vigila in ordine all'attuazione delle finalità del servizio pubblico;
- cura le **rilevazioni degli indici di ascolto** e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e vigila sulla correttezza di quelle effettuate da altri soggetti, nonché effettua il **monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive**;
- emana un apposito regolamento sulla pubblicazione e la diffusione dei **sondaggi** sui mezzi di comunicazione di massa e verifica il suo rispetto;
- favorisce l'**integrazione delle tecnologie** e dell'offerta di servizi di comunicazioni.

Il **Consiglio** inoltre:

- **segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi**, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
- garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
- promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali;
- adotta il regolamento di organizzazione dell'Autorità ed i provvedimenti per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro;
- adotta le **disposizioni attuative** del regolamento sui criteri e sulle modalità per il **rilascio delle licenze e delle autorizzazioni** e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il **regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni** in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei **relativi canoni e contributi**;
- propone al MISE i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
- **verifica i bilanci ed i dati** relativi alle attività ed alla proprietà **dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo**;
- **accerta** la effettiva sussistenza di **posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo** e vietate dalla legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

- esprime parere obbligatorio sui provvedimenti predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni;
- autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge.

**Nuove competenze** sono state affidate all'AGCOM dall'articolo 21 del **decreto-legge n. 201/2011** che ha trasferito **all'AGCOM le funzioni di autorità di regolamentazione del settore postale** (prima attribuite alla soppressa Agenzia nazionale) e che ha conseguentemente istituito, nel dicembre 2012, la direzione per i servizi postali.

La mancata istituzione di un'Autorità indipendente di regolazione nel settore postale costituiva uno dei rilievi avanzati all'Italia dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2149; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva sollecitato, in una segnalazione al Parlamento del 19 febbraio 2010, l'attribuzione alla stessa Autorità della relativa competenza

Successivamente, il **decreto legislativo n. 70/2012**, di recepimento della direttiva 2009/140/CE e della direttiva 2009/136/CE, modificando il **codice delle comunicazioni elettroniche** (decreto legislativo n. 259/2003, art. 7) ha esplicitato il ruolo dell'Autorità come **autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche** chiamata ad esercitare i propri poteri, come definiti dal Codice, in modo **imparziale, trasparente e tempestivo**. Essa inoltre deve disporre di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati, opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. Inoltre (art. 8) **l'AGCOM, il Ministero per lo sviluppo economico e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato**, ai fini di una reciproca **cooperazione**, si scambiano inoltre le informazioni necessarie all'applicazione delle **direttive europee sulle comunicazioni elettroniche**.

L'AGCOM **sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche**, relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC.

**L'AGCOM presenta annualmente** al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione **al Parlamento**, una **relazione sulla propria attività e sui programmi di lavoro**.

La [Relazione annuale 2019](#) dell'AGCOM al Parlamento è stata presentata l'11 luglio 2019 alla Camera dei deputati.

La [Relazione annuale 2020](#) è stata pubblicata sul sito dell'Autorità il 7 luglio 2020.

### ***I poteri sanzionatori***

Per quanto riguarda i controlli ed i poteri sanzionatori, all'AGCOM, si applicano le norme generali previste per le Autorità di pubblica utilità, di cui all'articolo 2, comma 20, della legge n. 481 del 1995.

L'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni:

- a. richiede, ai soggetti esercenti il servizio, **informazioni** e documenti sulle loro attività;
- b. effettua **controlli** in ordine al rispetto delle convenzioni, dei contratti di programma e dei regolamenti di servizio;
- c. **irroga sanzioni amministrative pecuniarie** in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ed ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti. Irroga inoltre **sanzioni amministrative pecuniarie** ai soggetti che non ottemperano ai propri ordini e diffide, impartiti ai sensi di legge. Nei casi di reiterazione delle violazioni l'Autorità può disporre nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività fino a sei mesi, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, ovvero proporre al Ministero competente la sospensione o la decadenza della concessione;
- d. **ordina** al soggetto esercente il servizio la **cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti**,

imponendo l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

- e. può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, **provvedimenti temporanei** diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'Autorità può avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza – Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria e della Polizia postale e delle comunicazioni (art. 1, co. 13 L. n. 249/1997).

## Organizzazione e finanziamento dell'AGCOM

Gli uffici dell'Autorità sono distribuiti tra la sede principale di Napoli e quella di Roma.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, l'Autorità adotta il **regolamento concernente la propria organizzazione e il funzionamento**, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto. Con la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, (G. U. n. 138 del 15 giugno 2012), è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il [Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità](#), successivamente modificato, da ultimo con [Delibera n. 88/16/Cons](#) e con delibera n. [95/19/CONS](#).

Con la delibera n. 148/17/CONS, del 30 marzo 2017, è stato adottato il nuovo [regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'AGCOM](#), ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e in particolare, l'art. 22, comma 1, dell'allegato A, in base al quale l'Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale i documenti e gli allegati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Sono funzionalmente organi dell'Autorità i **Comitati regionali per le comunicazioni**, che possono istituirsi con leggi regionali (art. 1, co. 13, L. n. 249/1997), allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità. Tutte le Regioni hanno emanato le leggi istitutive dei Co.re.com. e hanno provveduto a nominarne i Presidenti ed i componenti.

Il **finanziamento** dell'attività dell'Autorità avviene attraverso **contributi a carico dei soggetti** attivi nei **settori in cui l'Agcom esercita la propria competenza** istituzionale: **comunicazioni elettroniche, servizi media e servizi postali**:

- il **contributo annuale a carico delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni**, che costituisce la principale fonte di finanziamento dell'Autorità e la cui misura è fissata annualmente dalla stessa Autorità: con la delibera n. 434/19/CONS del 4 novembre 2019 sono state definite le misure e le modalità di versamento del contributo dovuto all'AGCOM per l'anno 2020 da parte dei soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. L'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche è stata fissata nella misura dell'1,30 per mille dei ricavi e l'aliquota contributiva per gli operatori dei servizi media (editoria, radiotelevisione, concessionarie di pubblicità, produttori di contenuti ecc.) nella misura dell'1,90 per mille dei ricavi; il gettito previsto nel bilancio 2020 è di circa 65 milioni di euro;
- il **contributo dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali** (art. 65 del D.L. n. 50 del 2017): con la delibera n. 435/19/CONS del 4 novembre 2019 sono state definite la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2020; l'aliquota contributiva è stata fissata nella misura dell'1,35 per mille dei ricavi ed il gettito atteso per il 2020 è di circa 9,42 milioni di euro;
- il **contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi**: con la delibera n. 436/19/CONS del 4 novembre 2019 sono state definite la misura e le modalità di versamento del contributo per l'anno 2019 (stagione sportiva 2018-2019); per l'anno 2020 si stimano entrate per 0,55 milioni di euro;
- **altre entrate** contributive e non contributive: tra queste i corrispettivi a copertura dei **costi amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione** via satellite e alla distribuzione via cavo dei programmi televisivi (ai sensi della delibera n. 405/02/CONS), i rimborsi incassati dall'Autorità

bilancio 2020 di 1.645.000,00 euro.

L'Autorità, con la delibera n. 480/19/CONS del 16 dicembre 2019 ha approvato il proprio [bilancio di previsione per l'esercizio 2020](#), disponibile sul sito dell'Autorità, in cui le entrate stimate ammontano a circa 76,6 milioni di euro.

In precedenza, fino al 2012, per il finanziamento dell'AGCOM era previsto un contributo statale annuale in base all'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997, secondo cui l'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il contributo era iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed era riportato in Tabella C della legge finanziaria annuale. Nella legge di stabilità 2012 il contributo previsto per il 2012 era di 0,157 milioni di Euro, poi ridotto di 0,039 milioni di euro a seguito dell'art. 8, comma 3 del D.L. n. 95 del 2012 (c.d. *spending review*), che ha disposto la riduzione dei trasferimenti statali alle autorità indipendenti. Dal 2013 il contributo statale non è più stato stanziato in bilancio e non è quindi più presente nei bilanci dell'AGCOM.

Ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 7, co. 3-quater), l'Autorità inoltre deve disporre di **risorse finanziarie** e umane sufficienti affinché possa **partecipare e contribuire attivamente all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)**.